

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 625 del 22 settembre 2003

SETTORE FORESTE CACCIA E PESCA - Nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO

- l'art 121, 4° comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

- la deliberazione di Giunta Regionale n.1933 del 23 maggio 2003 con la quale sono stati approvati i "Nuovi criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-turistico-venatorie" ai sensi dell'art.11, comma 4, della Legge Regionale 10/4/1996, n.8;

EMANA

Il seguente regolamento:

"NUOVI CRITERI PER LA COSTITUZIONE DI AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE E DI AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE"

ART. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 11, comma 4, Legge Regionale 8/96, ha lo scopo di disciplinare la costituzione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie nell'ambito regionale ed entro i limiti di superficie complessivamente indicati al comma 1 dell'art. 23 Legge Regionale 8/96.

ART. 2

(Definizione)

1. Le aziende faunistico-venatorie sono quelle strutture il cui territorio possiede caratteristiche ambientali di interesse naturalistico ed adeguata potenzialità faunistica, idoneo quindi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), comma 2, art. 23 della Legge 8/96, mediante opportuni interventi adottati dal concessionario.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente. In tali aziende la caccia è consentita secondo quanto stabilito dal calendario venatorio.

Le aziende agri-turistico-venatorie hanno come scopo la utilizzazione produttiva della fauna selvatica di allevamento e vengono concesse su territori in cui esistano condizioni ambientali e faunistiche degradate riconducibili a situazioni di agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la programmazione di un prelievo venatorio diffuso e basato esclusivamente su capi di selvaggina allevata in cattività ed immessa a tale scopo.

4. Su richiesta del concessionario, la Giunta Regionale, in caso di mutamenti ambientali tali da giustificare il mutamento di destinazione, può trasformare le aziende faunistico-venatorie in atto, in aziende agri-turistico-venatorie.

ART. 3

(Immissioni)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita la immissione delle seguenti specie:

- fagiano

- starna
- coturnice
- lepre
- anatidi
- ungulati

secondo le indicazioni contenute nella relazione allegata alla richiesta di istituzione di cui all'art. 12. Tali immissioni potranno effettuarsi nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 31 marzo di ogni anno.

2. Le immissioni di selvaggina devono avvenire alla presenza di agenti dipendenti delle Province o personale incaricato dalla Regione.

3. La selvaggina destinata alla immissione nelle aziende, deve essere munita di certificato di provenienza, deve essere garantita sotto il profilo sanitario e corrispondente alle specie autorizzate.

ART. 4

(Prelievo)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie ed Agri-turistico-venatorie il prelievo di selvaggina è consentito all'intestatario della concessione o a persone dalle medesime autorizzate che dovranno essere munite di apposito documento.

2. Il prelievo delle risorse faunistiche nelle aziende è disposto dal concessionario sulla base:

- della stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;
- delle immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi del precedente art. 3 comma 2;
- della stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.

3. Le determinazioni del concessionario vanno inoltrate alla Provincia entro il 30 maggio di ciascun anno.

4. La Provincia comunica, entro il 15 luglio di ogni anno, al titolare della concessione il prelievo autorizzato, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazioni entro tale data i piani si intendono operativi e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

5. Le Province possono effettuare in qualsiasi momento controlli sulla consistenza faunistica.

6. Il prelievo della selvaggina nelle Aziende Faunistico-venatorie deve essere effettuato tenendo presente la capacità riproduttiva di ogni singola specie, al fine di non compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso che dovrà essere consentito nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio.

7. Per le aziende agri-turistico-venatorie, in considerazione dell'uso esclusivo di soggetti di allevamento, si prescinde dai limiti di carniere.

ART. 5

(Registro)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie il titolare della concessione deve tenere un apposito registro, vidimato dalla Provincia, su cui deve essere annotato il numero dei frequentatori ed il numero dei capi distinti per specie complessivamente prelevati per ogni giornata di caccia.

2. Il registro per le Aziende Agro-turistico-venatorie deve anche contenere l'indicazione, per ogni giornata di caccia, del numero di capi liberati per ogni specie utilizzata.

3. Tali registri dovranno essere esibiti qualora venissero richiesti dagli agenti di vigilanza dipendenti dalla Amministrazione Provinciale od altro personale appositamente incaricato dalla Regione.

ART. 6

(Danni)

1. I danni provocati dalla selvaggina o dall'attività venatoria alle attività agricole all'interno del territorio delle aziende sono a carico del concessionario.

ART. 7

(Addestramento cani)

1. Nelle aziende faunistico-venatorie l'addestramento dei cani e le gare cinofile sono consentite nel periodo di attività venatoria. Se l'attività di addestramento si svolge con l'utilizzo di selvaggina di allevamento è consentito anche l'abbattimento dei capi utilizzati durante le gare.

2. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le medesime attività sono consentite esclusivamente su selvaggina di allevamento di cui è consentito anche l'abbattimento.

3. Il concessionario di azienda agro-turistico-venatoria può richiedere alla provincia l'istituzione di uno o più campi di addestramento cani e comunque per una superficie totale non superiore al 10% della superficie dell'azienda.

4. Il funzionamento di tali campi, ciascuno regolarmente tabellato e ricadente nel perimetro dell'azienda, è regolato dalla "NUOVA DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI SU SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO" approvato, ai sensi dell'art.15, comma 5, della L.R. 6/96, con delibera di Giunta Regionale n. 1932 del 23 maggio 2003 (BURC n. 35 del 04 agosto 2003).

5. La Provincia, nella comunicazione di cui al comma 4 del precedente art.4, impone al concessionario una sosta dell'attività dell'azienda di almeno due mesi coincidente con il periodo di riproduzione delle specie eventualmente presenti sul territorio interessato dai campi di addestramento.

ART. 8

(Durata)

1. La concessione per la costituzione di aziende ha durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare ed è soggetta alla tassa di concessione regionale di cui all'art.23, comma 9, della Legge Regionale 8/96 e riportata dalle tabelle allegate alla Legge Regionale 44/93 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La concessione può venire meno per le seguenti cause:

a) RINUNZIA: il titolare della concessione in ogni momento può rinunciare mediante comunicazione scritta al Presidente della Giunta Regionale;

b) DECADENZA: la concessione decade ove il titolare non provveda a richiedere il rinnovo della stessa nel termine di cui al successivo art. 14, comma 2;

c) REVOCA: la revoca della concessione è disposta, previa diffida, dalla Regione Campania per inosservanza degli obblighi da parte del titolare.,

3. In caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Giunta Regionale decide entro sei mesi la destinazione dell'ambito territoriale interessato. In mancanza di tale provvedimento il territorio è da considerarsi libero da vincoli.

ART. 9

(Presupposti della concessione)

1. Gli appezzamenti di terreno oggetto di costituzione di aziende faunistiche devono avere continuità di superficie e costituire un corpo unico.

2. Il rilascio della concessione di aziende può essere richiesto dal proprietario dei fondi o dai conduttori dei medesimi previa autorizzazione del proprietario. Qualora i terreni per i quali si richiede tale concessione appartengano a più proprietari gli stessi possono riunirsi in associazione senza fini di lucro oppure in consorzio con le modalità di cui all'art. 2602 e seguenti del codice civile, la cui durata non può essere inferiore alla durata della concessione determinata in anni cinque rinnovabili.

ART. 10

(limiti di superficie)

1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad Ha 300 né superiore ad Ha 1000 mentre per aziende agri-turistico-venatorie non può essere inferiore ad Ha 100 né superiore a 600 Ha.

ART. 11

(Istituzione, trasformazione e modifica delle Aziende venatorie)

1. La domanda di istituzione, trasformazione o modifica dei confini, va inoltrata al Presidente della Giunta Regionale corredata dei seguenti documenti che devono essere presentati in originale e tre copie:

a) mappa catastale in scala 1:25.000 oppure 1:10.000 del perimetro per il quale si richiede la concessione;

b) planimetria catastale 1:2000 oppure 1:4.000 della zona interessata alla costituzione dell'Azienda con l'indicazione delle varie particelle catastali interessate alla concessione ed opportunamente delimitata nei propri confini perimetrali. Tali delimitazioni dovranno seguire, per quanto possibile, confini naturali;

c) elenco dei proprietari e dei conduttori dei fondi completo dei dati catastali riferiti alle particelle del fondo da costituire in azienda faunistica;

d) il consenso, con firma autentica, dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nell'Azienda, qualora i proprietari e i conduttori dei fondi stessi non siano già costituiti in consorzio con atto pubblico che deve essere allegato in copia autentica;

e) atti comprovanti il titolo di proprietà e di conduzione dei terreni;

f) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato indicante:

PER LE AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE:

1) caratteristiche ambientali del territorio comprovante l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, le aree coltivate;

2) descrizione dei programmi di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale;

3) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le tipiche popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche specie protette di particolare interesse naturalistico presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

4) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo e relativo piano di massima di abbattimento quantitativo;

5) dati sulla consistenza di popolazione di ciascuna specie sulla quale si intende esercitare il prelievo venatorio;

6) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con, specifica della superficie, delle specie e del numero di esemplari ospitati e liberati annualmente;

7) eventuali programmi di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite, ripopolamento, introduzione e reintroduzione, i quantitativi annui di soggetti che si intenda liberare nonché la durata dei programmi stessi;

8) organizzazione della vigilanza;

9) programma degli investimenti finanziari.

PER LE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

1) caratteristiche ambientali del territorio:

2) eventuale inclusione dell'azienda in aree ad agricoltura svantaggiata o aree dismesse ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 o 2078/92 o 2080/92 concernenti il ritiro dei seminativi dalla produzione, il rimboschimento e la rinaturalizzazione del territorio;

3) sintetica caratterizzazione faunistica del territorio;

4) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione all'immissione ed al prelievo venatorio;

5) descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistente o da realizzarsi con l'indicazione delle specie che si intende produrre e immettere annualmente;

6) organizzazione della vigilanza;

7) piano economico finanziario.

ART. 12

(Tabellazione)

1) Il perimetro di delimitazione delle aziende deve essere tabellato, a cura del titolare della concessione, con apposite tabelle di colore bianco delle dimensioni di cm. 30X40, con la seguente dicitura scritta in nero "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA (OPPURE "AZIENDA AGRI-TURISTICO-VENATORIA") ART.23, COMMA 1, LETT.a) (oppure COMMA 1, LETT.b) DELLA LEGGE REGIONALE 8/96".

2) Le tabelle dei campi di addestramento delle aziende agri-turistico-venatorie debbono riportare la seguente dicitura scritta in nero: "AZIENDA AGRI-TURISTICO VENATORIA - CAMPO ADDESTRAMENTO N. -".

3) Le tabelle dovranno essere visibili contiguamente. Per la viabilità interna di larghezza inferiore a mt. 4 le tabelle potranno essere poste soltanto all'ingresso ed all'uscita dell'azienda.

4) Per le strade di larghezza superiore a mt. 4 il tabellamento dovrà essere posto su entrambi i lati della stessa con le modalità sopra indicate.

5) Il tabellamento sia perimetrale che interno deve essere tenuto costantemente in efficienza.

ART. 13

(Vigilanza)

1. Il titolare della concessione è tenuto, ad assicurare sul territorio dell'azienda una adeguata vigilanza effettuata da guardie volontarie o private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e devono essere almeno una per ogni 400 Ha di superficie assentita.

2. Gli agenti debbono essere muniti di decreto di riconoscimento di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Il territorio che costituisce l'azienda è comunque soggetto alla vigilanza venatoria con le modalità stabilite dall'art.28 della L.R.8/96.

ART. 14

(Rinnovo)

1. Le concessioni sono rinnovabili a richiesta del concessionario ad ogni scadenza previa istanza redatta in carta legale, la quale deve contenere oltre agli estremi della precedente concessione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, oppure una autocertificazione redatta ai sensi della vigente normativa, in cui si dichiara che non sono avvenuti mutamenti in merito alla consistenza territoriale dell'azienda.

2. L'istanza di rinnovo deve essere inoltrata al Presidente della Giunta Regionale almeno sei mesi prima della scadenza.

3. Il provvedimento di diniego o di rinnovo deve essere emesso entro la data di scadenza della precedente concessione.

4. Qualora vi siano dei mutamenti per quanto concerne il territorio, all'istanza deve essere allegata una dettagliata relazione sui territori interessati con le relative planimetrie aggiornate e gli assenti degli eventuali nuovi proprietari come per la prima concessione.

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

22 settembre 2003

Bassolino